



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

Determinazione n. 36 del 05 febbraio 2019

OGGETTO: Proroga convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Edison Energia S.p.a. CIG DERIVATO: 72082292BF

IL SEGRETARIO

- ♦ Visto l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006, così come modificata dall'art. 7 del D.L. 52/2012 e dalla L. 228/2012, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m per l'acquisto di beni e servizi;
- ♦ Visto l'art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012, n. 95 ai sensi del quale "le amministrazioni pubbliche ... relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati". "I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto";
- ♦ Richiamata la delibera di giunta comunale n. 174 d.d. 20.09.2017 con la quale il comune di Mezzocorona ha aderito alla convenzione sottoscritta in data 04.09.2017 tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Edison Energia S.p.a. con sede legale a Milano, Foro Buonaparte n. 31 C.F./PI 08526440154, finalizzata alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi
- ♦ Preso atto che la Convenzione prevede la decorrenza dal 04 settembre 2017 e scadenza dopo 12 (dodici) mesi, salvo l'esaurimento del quantitativo massimo fissato, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 3. Resta inteso che per durata della Convenzione s'intende il periodo entro cui le Amministrazioni Contraenti possono aderire alla Convenzione attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
- ♦ Preso atto che:
 - Nelle more della procedura di gara ad evidenza pubblica bandita dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 19.07.1990 n. 23, con determina dirigenziale n. 35 d.d. 23.08.2018 del Servizio contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento è stata autorizzata la proroga della convenzione n. prat. FOSE 540/745-2017 d.d. 04.09.2017 stipulata fra la Provincia autonoma di Trento – Agenzia per gli appalti e contratti ed Edison Spa per la fornitura di energia elettrica, alle medesime condizioni nella stessa previste, con decorrenza 04.09.2018 e termine alla data del 04.03.2019;
 - Edison Energia spa ha proposto ricorso al T.R.G.A. di Trento avverso la proroga tecnica approvata con la sopra menzionata determinazione dirigenziale;
 - con comunicato della PAT – Servizio contratti e centrale acquisti prot. 778527 d.d. 21.12.2018 (ns. prot. 12934 d.d. 21.12.2018), alla luce delle motivazioni recate dalla sentenza del TRGA Trento n. 238/201 favorevole all'Amministrazione, pubblicata in data 20 dicembre 2018, sono

state fornite le seguenti precisazioni relative alla Convenzione energia elettrica 2017 n. 44717 del 04-09-2017 :

- la convezione in oggetto, per effetto della proroga tecnica - disposta con determinazione n. 35 dd. 23 agosto 2018 e riconosciuta legittima dal TRGA di Trento con sentenza n. 238/2018 avrà scadenza il 4 marzo 2019;
 - la durata degli ordinativi di fornitura, ai sensi dell'art.5 comma 3 della convenzione, può essere estesa fino ad un massimo di 3 mesi oltre alla nuova data di scadenza della convenzione medesima, ovvero fino al 4 giugno 2019;
 - è in corso un confronto tra il Servizio contratti e centrale acquisti della PAT ed Edison Energia Spa per dirimere alcune criticità ancora persistenti, nell'obiettivo di assicurare la continuità della fornitura.
- ◆ Ritenuto opportuno, nelle more della procedura di gara ad evidenza pubblica bandita dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 19.07.1990 n. 23, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, prorogare la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali mediante adesione alla Convenzione energia elettrica 2017 n. 44717 del 04-09-2017
- ◆ Preso atto che a seguito di apposito approfondimento condotto dalla provincia autonoma di Trento effettuato sia presso l'Ufficio Osservatorio e prezzario dei lavori pubblici sia presso l'ANAC è stato chiarito che, nel caso di proroga tecnica, non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG e nemmeno del CIG derivato quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;
- ◆ Considerato che l'adesione alla convenzione tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Edison Energia S.p.a. per l'approvvigionamento di energia elettrica garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa posti dall'art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2013, n. 95;

Visti:

- la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”;
- lo Statuto Comunale;

d e t e r m i n a

1. **di rinnovare**, per quanto esposto in premessa, l'adesione alla convenzione sottoscritta in data 04.09.2017 tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Edison Energia S.p.a. con sede legale a Milano, Foro Buonaparte n. 31 C.F./PI 08526440154, finalizzata alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi e prorogata fino al 04.03.2019 nelle more della procedura di gara ad evidenza pubblica bandita dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 19.07.1990 n. 23;
2. **di dare atto** che la durata degli ordinativi di fornitura, ai sensi dell'art.5 comma 3 della convenzione, può essere estesa fino ad un massimo di 3 mesi oltre alla nuova data di scadenza della convenzione medesima, ovvero fino al 4 giugno 2019;
3. **di confermare** espressamente la somministrazione di “energia verde” proveniente da fonti rinnovabili;
4. **di dare atto** che la spesa conseguente al presente provvedimento, quale spesa fissa, trova imputazione sui pertinenti interventi di bilancio, esercizio provvisorio;
5. **di precisare** che il contratto è stato concluso mediante ordinativo su piattaforma di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento;
6. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104.

Il Segretario COMUNALE
dott. Adriano Ceolan
f.to digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige).

Mezzocorona, 05-02-2019

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Emma Longo
f.to digitalmente



Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 07-02-2019 al 17-02-2019



Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione.



La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile né di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Adriano Ceolan
f.to digitalmente



Comunicazione ai capigruppo